

ESAMI DI IDONEITÀ ed INTEGRATIVI - 2021

Ecco il decreto

a cura del prof. Mauro Arena

Sul tema degli esami integrativi e di idoneità il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione aveva espresso il previsto parere nella seduta dello scorso 22 gennaio.

Ora, con il decreto n. 5 del 08.02.2021 (ma solo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti n. 454 avvenuta il 10 marzo, che il M.I. ha provveduto ad allegare quasi a giustificare il lasso di tempo intercorso) la disposizione diventa ufficiale.

Il testo non presenta particolari novità rispetto alle modalità conosciute.

Si distinguono gli articoli per il primo ciclo (2 e 3) e quelli per la scuola superiore (4, 5 e 6).

Per il primo ciclo desta interesse la disposizione (articolo 2, comma 5) che consente l'abbreviazione di percorso di un anno per gli alunni *ad alto potenziale intellettuale*:

Possono accedere, altresì, all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettuale con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.

Si tratta di una qualificazione che appare per la prima volta nel nostro ordinamento.

L'individuazione di questo *alto potenziale intellettuale* non è evidentemente cosa da poco: il C.S.P.I. aveva posto la questione che tale condizione fosse attestata (certificata) da specialisti con una formazione specifica, ma il M.I., ha ritenuto di risolvere il problema un po' semplicisticamente rimandando l'accertamento ad una decisione del consiglio di classe, purché assunta all'unanimità.

Meno chiara la disposizione contenuta al comma 7 dell'articolo 2: vi si dispone che gli alunni che frequentano una scuola non statale non paritaria (però iscritta nell'albo regionale) sostengano l'esame di idoneità solo alla conclusione del quinto anno di corso. Al proposito, l'articolo 23 del decreto legislativo n. 62/2017 obbliga all'esame di idoneità tutti gli alunni che godono di istruzione parentale con frequenza annuale: si viene così a costituire un doppio canale, secondo che si frequentano una scuola non statale (comunque, si ripete, iscritta all'albo regionale), ovvero esclusivamente una istruzione parentale di altro tipo.

L'articolo 3 indica con precisione anche le prove e le materie dell'esame: per la scuola secondaria di primo grado, alla classe prima due prove scritte (lingua italiana e matematica) ed un colloquio; alle classi seconda e terza tre prove scritte (italiano, matematica, inglese) ed un colloquio, questa volta però *pluridisciplinare*.

Per il secondo ciclo, la prima novità che merita attenzione è rappresentata dalla frase, ripetuta tanto per gli esami integrativi quanto per gli esami di idoneità, *Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza*, quasi ambiguamente a riproporre una vecchia disposizione, troppo spesso disattesa con vari pretesti e del resto assai complicata a rispettarsi, che imponeva la successiva frequenza nella medesima scuola scelta per gli esami di idoneità

Per il periodo di svolgimento delle prove, il Decreto non ha inteso accogliere il suggerimento del C.S.P.I. che proponeva la istituzione di una sessione suppletiva straordinaria, con la motivazione che

la possibile collocazione di detta sessione può essere anche poco prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Nel caso della scuola superiore le prove d'esame non vengono dettagliate: si preferisce attenersi alla conosciuta – ma generica – formulazione di *prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali* che dovranno essere evidentemente scelte in base all'indirizzo di studio.

Senza equivoci la disposizione – oramai ben nota – che tutti i candidati devono comunque (a prescindere dall'età o dalla provenienza) essere in possesso del diploma conclusivo della scuola secondaria di primo grado.

Un elemento di novità si legge successivamente (articolo 6, comma 5), quando si prescrive che *Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso.*

Appare una precisazione più nella forma che nella sostanza; non solo perché l'accertamento di un candidato che si presenta per recuperare più anni di corso non può che svolgersi sull'intero corpo delle materie relative a tutti gli anni interessati, ma anche perché poi tale accertamento diventa impervio se effettuato in modo analitico, quando non del tutto inutile nel caso di materie, come la matematica per esempio, che presuppongono sempre una salda conoscenza pregressa. La soluzione si troverà più nella forma (verbali o schede da compilare, visto che si dice: *la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno*) che nella sostanza (compiti o interrogazioni differenziate).

Elusa, invece, una importante questione relativa all'eventuale mancato superamento dell'esame quando si affrontino più anni insieme: in questo caso le norme in vigore non consentono l'ammissione ad una sola classe inferiore (possibilità concessa nel caso dell'esame preliminare dei candidati esterni all'esame di Stato che possono essere dichiarati idonei per esempio alla classe quarta); finora l'unica opzione possibile restava quella della promozione (a tutte le classi) o la non promozione (ancora a tutte le classi). Poiché si è precisata la procedura di porre netta separazione tra le classi di corso affrontate – e con esami e valutazioni differenziati – bene si poteva precisare che la possibile non promozione alla classe conclusiva può però concedere l'ammissione ad una classe inferiore.

L'osservazione conclusiva va riservata all'articolo 7 (*Abrogazioni*).

Qui si dispone l'abrogazione dell'O.M. n. 90 del 21.05.2001; per la precisione – con pedante ma inutile pignoleria - dei soli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

A parte che l'O.M. citata aveva validità per il solo anno scolastico 2000/2001 (come dichiara espressamente il titolo) ed era già bella abrogata da un bel pezzo, qualcuno poteva accorgersi che la sua abrogazione (anche questa comunque inutile) era stata già disposta dal decreto n. 182 del 29.12.2020 (commento in Nota FILINS del 25.01.2021) dove si affermava: *Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n.90.*

C'è da dire che si tratta di una ordinanza ben tenace se riesce a resistere dopo che è stata superata per ben due volte!